

**COMUNE DI ROMBIOLO**

Provincia di Vibo Valentia

-0000000-

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	Tassa Rifiuti (TARI). Approvazione tariffe anno 2025.
-----------------	--

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **trenta** del mese **giugno** alle ore 19:17 in Rombiolo, nella sala consiliare della Residenza municipale, a seguito di inviti diramati dal Sindaco in data 26/06/2025 prot.3957 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti componenti:

1. CONTARTESE Caterina- Sindaco	SI	8. CURRA' Franco Nicola	SI
2. SOLDANO Fortunato	SI	9. PATA Mariangela	SI
3. CONTARTESE Francesco	SI	10. DE RITO Davide	SI
4. NAVARRA Giuseppe	SI	11. PROVENZANO Giuseppe	SI
5. DE RITO Pietro	SI	12. CONTARTESE Eleonora	SI
6. CULLIA Elisabetta Nives	NO	13. PONTORIERO Domenico	SI
7. SESTO Domenico	SI		

Risulta presente l'**Assessore Laura Papianni** senza diritto di voto.

Assume la presidenza la **Dott.ssa Caterina Contartese** nella sua qualità di **Sindaco**.

Partecipa alla seduta il Segretario comunale, Dott.ssa Stefania Bondini, ai sensi dell'art.97 del D.lgs. 267/2000.

Risultato legale il numero degli intervenuti, essendo presenti n.12 componenti su n.13 in carica, il Presidente dichiara valida la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Relaziona l'Ass. Navarra sottolineando l'obbligo normativo, con scadenza per il 2025 al 30 giugno, dell'approvazione delle tariffe TARI; fa presente che non vi è la necessità di variare il PEF per l'anno di riferimento e che la proposta di delibera prevede una riduzione delle tariffe rispetto a quelle del 2023 con riferimento ad alcune tipologie delle utenze non domestiche; fa presente che vi è la necessità che i cittadini mantengano alto il livello di raccolta differenziata dei

rifiuti, anche in considerazione del fatto che ci sarà una nuova gara, attesa la prossima scadenza dell'appalto integrato dei rifiuti; la percentuale di r.d. è comunque notevole; esprime inoltre solidarietà ai lavoratori dipendenti dell'attuale Ditta appaltatrice per i ritardi che subiscono nell'erogazione delle proprie competenze stipendiali, nonostante il Comune sia sempre puntuale nei pagamenti nei confronti della Ditta;

interviene il Cons. Davide De Rito esprimendo anch'egli solidarietà ai dipendenti della Ditta appaltatrice del servizio di igiene urbana; in merito alle tariffe Tari, di cui si propone l'approvazione, solleva dei dubbi con riferimento al fatto che risultano diminuite le tariffe di alcune tipologie di utenze non domestiche rispetto al 2024 mentre risultano invariate le altre e pertanto chiede come si coprano i costi ovvero la differenza; da ultimo lamenta la convocazione del Consiglio comunale il giorno della scadenza per deliberare, ritenendo che l'argomento poteva essere portato prima in Consiglio;

interviene il Cons. Pontoriero il quale annuncia il voto contrario in quanto vi sono costi elevati per le famiglie;

l'Ass. Navarra, in risposta al Cons. Davide De Rito, fa presente che il numero delle utenze non domestiche è basso e quindi è stato possibile spalmare il costo su tutte le altre utenze, mentre per quelle domestiche ancora non si può intervenire;

interviene nuovamente il Cons. Davide De Rito ribadendo che sono state diminuite le tariffe solo per alcune utenze non domestiche mentre le altre sono rimaste invariate; non essendoci altri interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. miei., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- il comma 652, ai sensi del quale *"... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."*
- il comma 654 ai sensi del quale *"... In ogni caso deve essere assicurata la copertura*

- integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;*
- il comma 654 bis ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...”
 - il comma 655 ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;
 - il comma 658 ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

Visti inoltre:

- l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per l’energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);

“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);

“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);

di cui all’art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

Visto l’art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF che, al comma 1, dispone che “... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente ...” e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto “... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”;

Vista quindi la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata “Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)” che ai sensi dell’art. 1.1. “... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale, previsto dall’articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...”.

Dato atto che, all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Rombiolo, non risulta definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto-legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 e che pertanto le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione Comunale;

Visto il Piano Economico Finanziario per periodo 2024 - 2025 trasmesso dal soggetto gestore ed elaborato in conformità all’art. 27 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 14.07.2024 avente oggetto “Tassa Rifiuti (TARI) – Validazione PEF 2024-2025 e approvazione tariffe anno 2024.”

Preso atto che il Piano Economico Finanziario validato, per l'anno 2025, ammonta ad € 371.747,00

Considerato che il Piano Economico Finanziario NON deve essere integrato dalle specifiche poste rettificative;

Dato atto quindi che la base di riferimento per il calcolo delle tariffe per l'anno 2025 viene complessivamente quantificata in € 371.747,00;

Dato quindi atto che i costi da finanziare con le tariffe per l'anno 2025, complessivamente pari ad € 371.747,00, sono così ripartiti:

COSTI FISSI € 295.538,00

COSTI VARIABILI € 76.209,00

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2025, di cui alla Tabella A) relativa alle utenze domestiche e alla Tabella B) relativa alle utenze non domestiche.

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR- 2;

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r "...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...";

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";
- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale "...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...";
- l'art. 10 – bis del decreto – legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 9 maggio 2025, n. 69 ai sensi del quale "... Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate stabiliti con regolamento comunale ...";

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...".

Vista la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;

UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad

€ 1,50 per utenza per anno.

Visti:

- l'art. 57 bis, comma 2, del decreto – legge 26 ottobre 2019, n. 124;
- il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24;
- la Deliberazione di ARERA n. 133/2025/R/rif
- la Deliberazione di AREA n. 176/2025/R/rif

Richiamato quindi l'art. 2 bis dell'Allegato alla Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif a mente del quale “... *A decorrere dal 1° gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria UR3,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva ...*”;

Dato atto che la stessa è pari a pari a 6 euro/utenza per anno;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano: n° 7 voti favorevoli e n° 1 voti contrari (Cons. Pontoriero) su n°8 votanti e n°4 astenuti (Cons. Davide De Rito, Giuseppe Provenzano, Eleonora Contartese e Franco Nicola Currà)

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate,

1.di prendere atto del Piano Economico Finanziario 2024 – 2025 validato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 14.07.2024;

2.di confermare l'ammontare complessivo delle entrate TARI 2025, quantificato in € 371.747,00;

3.di approvare per l'anno 2025, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche che si allegano al presente provvedimento, rispettivamente sotto le lettere A) e B) quali parti integranti e sostanziali della presente, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, dando al contempo atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio di cui al punto 2 del presente deliberato;

4.di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs. n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

5.di dare, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
- *UR3,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di “bonus sociale” per i rifiuti, pari ad € 6,00 per utenza per anno.

6.di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato “Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane” (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021);

Infine, il Consiglio Comunale stante l'urgenza di provvedere,

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano: n° 7 voti favorevoli e n° 1 voti contrari (Cons. Pontoriero) su n°8 votanti e n°4 astenuti (Cons. Davide De Rito, Giuseppe Provenzano, Eleonora Contartese e Franco Nicola Currà)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI ROMBIOLO

Provincia di Vibo Valentia

Allegato alla deliberazione della Consiglio Comunale n.21 del 30/06/2025

-----o0o-----

Parere ai sensi dell'art. 49 - 1° Comma, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267, sulla proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, avente per oggetto:

Tassa Rifiuti (TARI). Approvazione tariffe anno 2025.

-----o0o-----

Il sottoscritto Dott. Pietro De Rito, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale e relativa all'oggetto;

Visti gli artt. 49 - 1° comma e 147/bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267 e s.m.i.;

E S P R I M E

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa sulla proposta di deliberazione sopraindicata.

Addì 26/06/2025

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
Dott. Pietro De Rito***

COMUNE DI ROMBIOLO

Provincia di Vibo Valentia

Allegato alla deliberazione della Consiglio Comunale n.21 del 30/06/2025.

-----o0o-----

Parere ai sensi dell'art. 49 - 1° Comma, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267, sulla proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, avente per oggetto:

Tassa Rifiuti (TARI). Approvazione tariffe anno 2025.

-----o0o-----

Il sottoscritto Dott. Pietro De Rito, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale e relativa all'oggetto;

Visti gli artt. 49 - 1° comma e 147/bis e 153 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267 e s.m.i.;

E S P R I M E

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione sopraindicata.


Addì 26/06/2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
Dott. Pietro De Rito*

Approvato e sottoscritto

► **Il Sindaco**

Dott.ssa Caterina Contartese*




► **Il Segretario comunale**

Dott.ssa Stefania Bondini*

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 08/07/2025



► **Il Segretario Comunale**

Dott.ssa Stefania Bondini*


ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 08/07/2025



► **Il Segretario Comunale**

Dott.ssa Stefania Bondini*

**Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 12.02.1993, N. 39.*